



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 09.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente è titolare di un conto corrente acceso dal 1987 presso la banca convenuta.

Anteriormente alla presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, l'odierno ricorrente aveva inviato alla banca due lettere.

Con la prima, datata 11 febbraio 2009, si doleva della mancata ricezione, fino a quel momento, degli estratti conto relativi al suo conto corrente e ne faceva pertanto espressa richiesta. Con la seconda lettera, datata 21 luglio 2009, il cliente: contestava l'estratto conto relativo al primo trimestre del 2009; chiedeva il riconteggio delle spese e degli interessi relativi agli anni 2007-2009; dichiarava la propria intenzione di non accettare la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di esercitare il recesso, con conseguente chiusura del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conto; contestava la mancata risposta alla sua precedente lettera del febbraio 2009.

Anche questa seconda lettera, pervenuta alla banca il 23 luglio 2009 (come dimostrato dalla ricevuta di ritorno sottoscritta dalla banca e versata in atti), rimaneva priva di riscontro.

Pertanto, il 1° giugno 2010 il cliente presentava ricorso a questo Collegio, chiedendo:

(i) Che gli venisse comunicato il dettaglio delle spese e degli interessi addebitati sul conto, mai a lui comunicati;

(ii) Che fosse disposta la chiusura del conto, con conteggio di interessi e spese a partire dalla sua apertura, in quanto gli estratti conto non erano stati ricevuti oppure erano stati contestati;

(iii) Che fosse data risposta alle lettere del febbraio e del luglio 2009;

(iv) Che fosse comunicato l'esito della vicenda relativa ai titoli Parmalat detenuti in portafoglio;

(v) Che fosse disposta la riaccensione del contratto Telepass da lui personalmente stipulato e chiuso per determinazione unilaterale dalla banca;

(vi) Che la banca prenda atto della sua determinazione di non accettare gli estratti conto e le modifiche contrattuali unilaterali proposte dalla banca.

Nelle proprie controdeduzioni del 23 settembre 2010, l'intermediario chiedeva all'ABF di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto riferibile a questioni che non erano state sollevate in precedenza attraverso il reclamo.

Contestava nel merito tutte le domande del ricorrente, precisando di aver ricevuto una sola lettera dal cliente, quella datata 11 febbraio 2009, relativa alla richiesta di documentazione e riscontrata con telegramma del 18 febbraio 2009, con cui si confermava la disponibilità della documentazione richiesta presso la filiale. Aggiungeva che il conto corrente a lui intestato risultava ancora aperto e con saldo debitore pari a € 6.576,19; che per i titoli Parmalat non era mai stata formulata alcuna richiesta di chiarimenti; che per l'attivazione del contratto Telepass avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Società Autostrade. Chiedeva pertanto a questo Arbitro di respingere il ricorso.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 9 novembre 2010.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Diritto

1. In via preliminare si deve osservare che, relativamente a due delle domande proposte nel ricorso, fa difetto il presupposto del preventivo reclamo alla banca: si tratta della domanda diretta ad ottenere informazioni sullo stato della vicenda dei titoli della Parmalat, detenuti dal cliente in portafoglio, e della domanda relativa alla riattivazione del contratto Telepass, che, a detta del cliente, la banca aveva "chiuso" in base ad una propria determinazione unilaterale. Ora, è opinione condivisa da tutti e tre i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario che l'assenza di previo reclamo rende il ricorso all'ABF irricevibile: cfr., fra le altre, la dec. n. 774/10 del 22 luglio 2010. Si tratta di un'opinione che rinviene uno specifico fondamento normativo nella delibera CICR 275 del 29 luglio 2005, alla cui stregua "il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario".

L'irricevibilità sotto il profilo ora considerato dei due suddetti capi della domanda assorbe l'ulteriore profilo di irricevibilità che potrebbe in ipotesi ravvisarsi nel capo della domanda relativo alla sorte delle azioni Parmalat detenute in portafoglio dal ricorrente, qualora si ravvisasse in detta domanda un riferimento a servizi di investimento, le controversie relative ai quali sono di per sé escluse, com'è noto, dalla competenza dell'ABF.

2. Quanto ai restanti capi della domanda, il ricorso merita invece di essere accolto.

2.1. Infatti, stando alla documentazione in atti, sembra che la banca abbia soddisfatto con notevole ritardo, e solo a seguito della prima lettera dell'odierno ricorrente, spedita nel febbraio 2009, la richiesta da parte di quest'ultimo di poter consultare la documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con la banca. In ogni caso, la difesa della banca, secondo la quale la documentazione richiesta dal ricorrente era a sua disposizione presso la filiale, non coglie nel segno e non vale a rimuovere gli addebiti mossi all'intermediario. Come già in altra occasione statuito da questo Collegio (cfr. dec. n. 748/2010), l'art. 119 t.u.b. va interpretato nel senso del riconoscimento al cliente, titolare di un rapporto di conto corrente, di un vero e proprio diritto di ricevere, con periodicità almeno annuale, l'estratto conto al proprio domicilio, salvo eventualmente un diverso ed esplicito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accordo con l'intermediario. Tale orientamento appare coerente con l'insegnamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il quale assegna al diritto del cliente alla consegna della documentazione relativa a rapporti bancari la consistenza di un diritto soggettivo autonomo, per il cui riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intenda fare della documentazione, una volta ottenutala; tale diritto trova fondamento nell'art. 119 t.u.b., e più in generale negli obblighi di trasparenza e buona fede nell'esecuzione del contratto: in tal senso da ultimo Trib. Torino, 12 aprile 2010; Trib. Bari, 5 dicembre 2006; Cass., sezione I civile, 19 ottobre 1999, n. 11733. Giova aggiungere che, in virtù del disposto dell'art. 119 t.u.b., il diritto del cliente ha ad oggetto la documentazione delle operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni permane, nell'ambito di questo arco temporale, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra banca e cliente si sia per qualsiasi ragione concluso: cfr. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004.

2.2. Quanto al recesso dal rapporto di conto corrente, intimato dal cliente con la sopra ricordata lettera del luglio 2009, esso deve ritenersi efficace, una volta decorso il termine di preavviso, anche in presenza di un saldo passivo del conto corrente, in applicazione del principio enunciato nell'art. 1855 c.c., ai sensi del quale "se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni".

Che detta dichiarazione di recesso sia pervenuta alla banca e sia stata da questa legalmente conosciuta è comprovato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata spedita dal cliente, versata in atti, che denuncia la ricezione della lettera alla data del 23 luglio 2009.

3. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto, sia sotto il profilo dell'obbligo della banca di inviare al domicilio del cliente la documentazione relativa al rapporto contrattuale con lui intrattenuto, sia sotto il profilo del riconoscimento dell'efficacia del recesso a far data dallo scadere del termine di preavviso, decorrente dal momento (23 luglio 2009) della ricezione da parte della banca della lettera con cui il cliente dichiarava la propria volontà di sciogliersi dal rapporto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto: dispone che la banca consegni al domicilio del cliente la documentazione dal medesimo richiesta, in relazione all'intercorso rapporto contrattuale; accerta l'intervenuto scioglimento del rapporto di conto corrente alla scadenza del termine di preavviso, decorrente dalla comunicazione del recesso da parte del cliente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE